



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

VARESE - TICINO OLONA
Via Bonini 1 - 21100 Varese
Tel. 0332/285289 Fax. 0332/286301
<http://www.cnavarese.it> - E-mail cna@cnavarese.it

Circolare Fita Dicembre 2009



FITA
settore trasporto merci e persone
VARESE TICINO OLONA

SPECIALE SCHEDA DI TRASPORTO / 3

NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI NUOVE INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO

Integriamo nuovamente le informazioni relative alla Scheda di trasporto in seguito ad una nuova circolare pubblicata il 3 dicembre.

Di seguito, punto per punto, le precisazioni della nuova circolare:

1. Compilazione e delega

Come più volte ribadito l'obbligo di compilazione della scheda ricade in capo al **committente** con le relative responsabilità derivanti dall'alterazione, incompletezza dei dati e veridicità degli stessi.

Il **luogo di compilazione** della scheda può essere qualunque luogo in cui il committente si trovi. Non deve pertanto necessariamente coincidere con sede legale o operativa del committente o con il luogo di carico.

Nello spazio riservato alle generalità del **compilatore** e nel riquadro destinato alla firma dello stesso può essere apposto un timbro dell'azienda.

La scheda può essere compilata dagli altri soggetti della filiera (escluso il vettore) che il committente ha incaricato ferma restando la **libera forma nella delega** alla compilazione.

2. Proprietario della merce

Il proprietario deve essere identificato in base a quanto previsto dal D.Lgs 286/05 per il quale proprietario della merce è "l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore". La definizione prescinde sia dal contratto di vendita sottostante che dagli *Incoterms* che trasferiscono i rischi del trasporto, che dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile.

Resta ferma la possibilità di non indicare il proprietario qualora il committente non sia in grado di individuarlo.

3. Tipologia e quantità/peso della merce

tenuto conto che la quantificazione del peso non è sempre agevole la circolare precisa che per alcune merci il peso può essere indicato in maniera approssimativa. A titolo esemplificativo cita:

- i beni alla rinfusa provenienti da:

- i. luogo di produzione agricola,
 - ii. cave o miniere
- i materiali inerti o i materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attività imprenditoriale
- le attività che per motivi igienici non consentono la pesatura:
 - i. ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale
 - ii. noleggio di dispositivi tessili per conto di committenti pubblici (strutture sanitarie e parasanitarie) e privati (hotel, case di cura e di riposo)

4. Documenti equipollenti

vengono elencati, a titolo esemplificativo, i documenti obbligatori che accompagnano la merce da considerare equipollenti alla scheda di trasporto:

- Documento Amministrativo di Accompagnamento (**D.A.A.**) - circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
- Documento di Accompagnamento Semplificato (**D.A.S.**) - circolazione merce soggetta a regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, DM Finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
- Documento Amministrativo Unico (**D.A.U.**), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss.mm.
- Documento accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (**DOCO**), di cui al Regolamento CE/2001/84, DPR 6 ottobre 1978, n. 627, DM Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1994, n. 768.
- Bolla di accompagnamento beni viaggianti (**XAB**) per vinacce e fecce, di cui al DPR 6 ottobre 1978, n. 627.
- **Documento di cabotaggio** di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009.
- **Formulario Identificazione Rifiuti**, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, attuativo del d.lgs. 22/97 abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- **Documento di trasporto, di cui alla sez. 5.4.1 dell'ADR 2009** (Direttiva 2008/68/CE).
- **Multimodal dangerous good form, di cui alla sez. 5.4.4 dell'ADR 2009** (Direttiva 2008/68/CE).
- **Documento di accompagnamento al macello di cui al DM Salute 11 febbraio 2003.**
- **Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali** vivi di cui al DPR 30 aprile 1996, n. 317 e ss.mm.
- **Distinta latte**, di cui DM Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, attuativo della L. 30 maggio 2003, n. 119.
- **Certificato di trasferimento risone**, utilizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole italiane, di cui al RDL 11 agosto 1933, n. 1083.
- **Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati** da essi derivati di categoria 1, 2, 3 conforme al Regolamento CE/1774/2002.

5. Impiego di sub vettori

Si precisa che il vettore a cui è stato affidato l'incarico dal committente, se si avvale di altri soggetti (sub vettori) per l'esecuzione del trasporto, è tenuto a riportarne le generalità sulla scheda medesima tra le "eventuali dichiarazioni"

